



COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

**CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA :
IPOTESI DI ACCORDO IN ORDINE AL RIPARTO DEL FONDO DELLE
RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ.
ANNO 2016**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **SETTE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **11,00** presso la Residenza Municipale di Cuasso al Monte, sita in Via Roma n. 58, a seguito di regolare convocazione, giusta Nota Prot. 849 del 03/02/2017, si sono riunite le parti negoziali composte da:

Delegazione Trattante di parte pubblica, nelle persone di:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZE/ASSENZE
Avv. Giovanni Curaba Segretario Generale	Presidente	PRESENTE
Sig.ra Maria Luisa Vimercati Responsabile dell'Area Affari Generali e dell'Area Economico-Finanziaria	Componente	PRESENTE
Sig.ra Cinzia Ferrari Responsabile dell'Area Servizi alla persona	Componente	PRESENTE

Rappresentante organizzazione sindacale territoriale C.G.I.L. Varese

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZE/ASSENZE
Sig.ra Gianna Moretto	Sindacalista	PRESENTE

E' presente la RSU : Sig.ra Stefania Pedona.

LE PARTI NEGOZIALI, SOPRA INDICATE:

VISTO l'art. 40, comma 3 bis, primo periodo, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;

PREMESSO che il Comune di Cuasso al Monte (VA) – dopo un periodo di commissariamento prefettizio, ex art. 142 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. protrattosi per quasi un anno - è stato interessato, per ultimo, dalle consultazioni elettorali del 05 Giugno 2016 per l'Elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

La nuova Compagine governativa – non appena insediatasi - ha dovuto far fronte a non poche criticità di particolare rilievo. A tal fine, basti pensare che il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e tutti gli atti di Giunta e Consiglio, propedeutici allo strumento contabile di cui trattasi, sono stati rispettivamente adottati e successivamente approvati a fine Giugno 2016 e a fine Luglio 2016, avendo il Commissario Prefettizio approvato, con i poteri del Consiglio Comunale solo con atto n. 45 del 10/02/2016, il Bilancio di previsione 2015.

Da parte dei titolari di P.O. e da parte del personale dipendente non titolare di P.O. si è registrato il massimo impegno per rispondere alle istanze dell'Amministrazione di Governo, da poco insediatasi, e far fronte al maggior numero possibile di adempimenti, anche su impulso del nuovo Segretario Comunale, assegnato dalla Prefettura di Milano, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale della Lombardia, dapprima come reggente per il periodo compreso tra il 16/06/2016 ed il 31/07/2016 e, successivamente, nominato dalla stessa Amministrazione di governo, quale titolare dell'Ufficio di Segreteria Comunale, gestito in forma associata con Comuni limitrofi, con decorrenza dal 01/08/2016;

CONSTATATO che nell'anno 2016:

- a) non si sono registrate progressioni né orizzontali né verticali per alcuno dipendenti comunali;
- b) non si sono registrati da parte dei dipendenti, non titolari di P.O., periodi di assenza concentrati nelle giornate utili all'effetto ponte o, comunque, nei periodi più critici per garantire la continuità dei diversi servizi;



c) non si è registrato l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di alcuno dei dipendenti, non titolari di P.O.;

d) non risultano autorizzate ore di lavoro straordinario da parte dei Titolari di P.O. ai dipendenti assegnati ai rispettivi Uffici; fermo restando che, comunque, tutti i dipendenti sono stati interessati dallo straordinario per gli adempimenti elettorali (ed in particolare, per le Consultazioni Amministrative del mese di Giugno 2016 e per le Consultazioni Referendarie dei mesi di Aprile e di Dicembre 2016);

e) non risultano essere state conferite ad alcuno dei dipendenti in servizio le specifiche responsabilità indicate nell'art. 17, lett. f) del C.C.N.L. del 1° Aprile 1999;

f) si è registrata all'interno dell'Area Tecnica Comunale la richiesta di mobilità esterna presentata dal **Sig. Galeotti Claudio**, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Profilo professionale "*Esecutore*", Categoria Giuridica "B", Posizione Economica "B1". La suddetta richiesta è stata accolta dall'Amministrazione Comunale, che ha rilasciato in nulla osta, necessario ai fini del perfezionamento della procedura di mobilità del citato dipendente presso il Comune di Castronno (VA), con decorrenza da Gennaio 2017;

g) si è registrata all'interno dell'Area Economico-Finanziaria la cessazione (in data 21 Luglio 2016) per scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo parziale e determinato della **Sig.ra Mariangela Buzzanca**, Profilo professionale "*Collaboratore Professionale*", Categoria Giuridica "B", Posizione Economica "B3";

PRECISATO, altresì, che questo Ente - pur avendo una popolazione inferiore alle 5000 unità - nell'anno 2016 non ha dato applicazione alla previsione di cui all'art. 53, comma 23, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4 della Legge 29/12/2001, n. 448, che ammette la possibilità di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo "*la responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale*";

CHIARITO che per l'anno 2015 - caratterizzato dalla caduta della precedente Amministrazione di Governo, a fine Giugno e dal contestuale insediamento del Commissario prefettizio - il Cuasso al Monte (VA), essendo investito da una serie di criticità non ha proceduto né alla costituzione del Fondo di produttività né si è, conseguentemente, potuto attivare per la eventuale ripartizione tra il personale dipendente, non titolare di P.O.. delle risorse variabili dello stesso Fondo.

Quanto detto risulta anche dal Verbale dell'incontro, tenutosi in data 18 aprile 2016 tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e la Delegazione Sindacale, e depositato agli atti del Comune.

Dal citato verbale del 18 Aprile 2016 - al quale è stato presente anche il Commissario prefettizio dell'epoca - risulta testualmente che "*Le risorse stabilite nel 2015 non utilizzate potranno essere portate in aumento delle risorse dell'anno successivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del ccnl del 1.04.1999 previa valutazione dei vincoli normativi vigenti in materia*";

PRECISATO che la nuova Compagine di governo, oggi in carica – da quando si è insediata – ha, da subito, prestato particolare attenzione al *benessere* dei dipendenti comunali, sicuramente provati dal complesso di situazioni, anche emotive, vissute precedentemente e successivamente al periodo del Commissariamento prefettizio, come riferito dalla RSU;

CONSTATATO che strettamente connesse al *Benessere organizzativo* sono le tematiche della “*incentivazione della produttività*” e del “*miglioramento dei servizi*”. In particolare, l’incentivazione ed il miglioramento a cui si è fatto riferimento possono essere realizzati in concreto anche attraverso la corresponsione, in modo selettivo e - quindi, secondo risultati accertati dal sistema di valutazione adottato dall’Ente - di compensi correlati al merito e all’impegno sia di gruppo (c.d. performance organizzativa) che individuale (c.d. performance individuale) dei dipendenti comunali.

A conferma di quanto detto, il Sindaco pro tempore con proprio Decreto n. 21 del 01/09/2016 ha assegnato al Segretario Comunale tra gli obiettivi da raggiungere entro il mese di Dicembre 2016 la revisione del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; ritenendo tale atto di fondamentale importanza al fine di disciplinare in modo compiuto, anche alla luce delle recenti e numerose novità introdotte dal Legislatore, una pluralità di istituti, quali, ad esempio, “*l’orario di lavoro*” o ancora la “*valutazione delle performance*”. Si tratta di tematiche che hanno un’indubbia incidenza sul benessere organizzativo dell’Ente oltre che sulla quotidianità di ciascun dipendente Comunale.

A fine Dicembre 2016, la Giunta Comunale in ottemperanza agli indirizzi ricevuti dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 27 del 19/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato con proprio atto n. 59 del 20/12/2016, dichiarato immediatamente eseguibile, il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che al Titolo IX° presta particolare attenzione proprio alla “*Misurazione e valutazione delle performance*”;

VISTO l’art. 41 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi a mente del quale “*Il sistema di misurazione e valutazione descritto dal presente Titolo trova applicazione con decorrenza dall’anno 2017 per l’anno 2016 solo per le P.O. ed il Segretario Comunale, mentre per i dipendenti comunali, non titolari di P.O., trovano applicazione per il solo anno 2016 le previsioni di cui al precedente Regolamento interno vigente in materia*”;

PRESO ATTO, pertanto, che la valutazione della performance dei dipendenti comunali di Cuasso al Monte (VA) per l’anno 2016, a cura dei Responsabili di Area pro tempore, è avvenuta sulla base del fac-simile di scheda, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26/10/2012 recante “*D.Lgs. 150/2009. Approvazione Piano delle performance 2012/2014*”, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO, che le schede di valutazione a firma dei Responsabili di Area – depositate agli atti del Comune – sono state viste per accettazione dai Dipendenti valutati, che non hanno, pertanto, presentato contro deduzioni in merito;

EVIDENZIATO, che solo per mero errore materiale di stampa le suddette schede riportano il riferimento oltre che all'anno 2016 - unico oggetto della presente Ipotesi di accordo - anche all'anno 2015. Le parti concordano, comunque, che si tratta solo di un mero errore materiale e che la presente Ipotesi attiene solo all'anno 2016;

RICHIAMATE

A) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

B) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 02/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG;

C) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 26/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *"Nomina della Delegazione trattante di parte pubblica. Sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo integrativo decentrato per produttività. Anno 2016"*,

PRECISATO che

a) l'art. 11, comma 5 del D.L. 30/12/2016, n. 244 - pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 304 del 30-12-2016 - ha prorogato al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

b) l'approvazione in Consiglio Comunale del Rendiconto di gestione per l'anno 2016 è in programma per la fine del mese di Aprile 2017;

CHIARITO che l'erogazione dei compensi di produttività deve essere preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro (Cfr.: Sezione Giurisdizionale della Sardegna, n. 274/2007; Sezione Giurisdizionale della Lombardia, 8 luglio 2008, n. 457; Sezione giurisdizionale del Lazio, 2 maggio 2011, n. 714; Sezione giurisdizionale della Campania, 13 ottobre 2011, n. 1808; Sezione II Centrale di Appello, 12 febbraio 2003 n. 44; sezione III Centrale di Appello, 17 dicembre 2010, n. 853);

PRESA VISIONE degli atti organizzativi interni – depositati agli atti del Comune - adottati da ciascun Responsabile di Area;

CHIARITO che l'attuale fabbisogno del personale **non titolare di P.O.** dell'Ente in conseguenza di quanto, sopra riassunto, può essere rappresentato come segue:

1. AREA AFFARI GENERALI

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO
N. 1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	C	C5	Tempo indeterminato parziale 34 ore	1

2. AREA ECONOMICO FINANZIARIA

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO
N. 1 UNITA' COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	B3	B3	Tempo indeterminato	1
N. 1 UNITA' COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		B3	B3	Tempo indeterminato	VACANTE

3. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO
N. 1 UNITA' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	C	C3	Tempo indeterminato	1
N. 1 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE	1	D	D1	IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	0

4. AREA TECNICA

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO
N. 1 UNITA' ISTRUTTORE TECNICO	1	C	C2	Tempo indeterminato	1

N. 1 UNITA' ESECUTORE	1	B	B1	Tempo indeterminato	VACANTE DAL MESE DI GENNAIO 2017 A SEGUITO DI MOBILITA' IN USCITA, AUTORIZZATA DALL'ENTE
N. 1 UNITA' ISTRUTTORE TECNICO	1	C	C5	Tempo indeterminato Part-time 18 ore settimanali	1

5. AREA POLIZIA LOCALE

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO
N. 1 UNITA' AGENTE POLIZIA LOCALE	1	C	C1	Tempo indeterminato	1

PRECISATO che la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale sono pienamente consapevoli che :

- i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione;
- la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori viene effettuata dai soggetti e secondo le modalità come autonomamente individuati dagli enti;
- non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati. Pertanto, in questa sede si dovranno stabilire i criteri generali per ripartire le risorse destinate alla produttività tra i diversi possibili impieghi, avuto riguardo alla circostanza che la contrattazione collettiva nazionale distingue nettamente tra "*Straordinario*" e "*Produttività*": con il primo si compensa un incremento meramente quantitativo della prestazione del lavoratore, inteso quale prolungamento dell'orario oltre quello ordinario, mentre con la seconda si compensa un incremento qualitativo della prestazione resa, che ridondi in un incremento quali-quantitativo dei servizi o mantenimento del livello qualitativo.
- Le prestazioni lavorative che possono essere causa di **disagio** per i lavoratori interessati sono del tutto peculiari e non possono coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro: il disagio, quindi, non può essere caratteristica delle prestazioni di tutti i lavoratori.

Sulla base della disciplina contrattuale questo particolare compenso vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti.

La disciplina contrattuale non fornisce indicazioni specifiche né sulle ipotesi legittimanti né sulla quantificazione concreta e sulle modalità di erogazione

dell'indennità di disagio, dato che la definizione delle regole concernenti tale compenso è rimessa alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa. Per la determinazione dell'importo del compenso che deve essere corrisposto ai lavoratori interessati per il periodo di svolgimento delle prestazioni disagiate, occorre procedere secondo criteri di ragionevolezza, tenendo conto dei valori già corrisposti per condizioni analoghe.

● **L'indennità di rischio** disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14/09/2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Ciò comporta la necessità di un'attenta e ponderata valutazione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale. Dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per il suddetto profilo.

L'indennità di rischio può essere erogata, secondo la disciplina contrattuale, solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa. Si esclude, quindi, che essa possa essere erogata forfettariamente, prescindendo da questo criterio (nel senso che venga pagata sempre su base mensile prescindendo dalla considerazione di eventuali giorni di assenza del dipendente).

● **Il compenso per maneggio valori** riguarda una specifica condizione di rischio. Infatti, l'art. 36 del CCNL del 14/09/2000 parla chiaramente di "*maneggio di valori di cassa*", con assunzione di responsabilità per eventuali errori o smarrimenti.

L'art. 36 del CCNL del 14/09/2000, con il riferimento espresso al personale adibito a servizi che comportino maneggio di valori in via "continuativa", individua i beneficiari dell'indennità di maneggio valori solo ed esclusivamente in quei dipendenti che, ordinariamente, senza interruzioni e, quindi, in maniera non meramente saltuaria o occasionale, vengono addetti e provvedono ad espletare tale servizio.

Sulla base del citato art. 36, la contrattazione integrativa determina gli importi dell'indennità giornaliera che deve essere proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, nel rispetto dei limiti minimi e massimi per la stessa previsti (rispettivamente L.1.000 – cioè € 0,51 – al giorno e L. 3.000 – e cioè € 1,55 al giorno).

● Con riferimento all'**Indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. i del CCNL 01/04/1999** si rinvia alla normativa contrattuale vigente, prendendo atto che con provvedimento del Commissario Prefettizio Prot. 5086 del 17 Agosto 2015 alla dipendente Comunale, Profilo "*Istruttore Amministrativo*", Categoria Giuridica "C", posizione Economica "C3" sono state delegate le funzioni di Ufficiale di Anagrafe; funzioni che la citata dipendente continua ad esercitare a tutt'oggi;

PREMESSO che il Fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è annualmente costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale e certificato dall'organo di revisione.

Il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Economico-Finanziario n. 98 del 21/11/2016 con la quale è stato costituito per l'anno 2016 il Fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

PRESO ATTO che l'importo del Fondo di produttività – per l'anno 2016 - risultante dalla sommatoria della Parte Stabile e della Parte Variabile risulta essere pari ad € 54.657,33 (Cinquantaquattroseicentocinquantesette virgola trentatre) come da prospetto, che viene allegato alla presente unitamente alla citata Determinazione n. 98 del 21/11/2016, rispettivamente sotto le lettere "B" ed "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

Le parti, come sopra identificate, concordano di attribuire in ottemperanza:

- a) ai principi di equità e di ragionevolezza;
- b) al principio di parità di trattamento contrattuale di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- c) al principio del collegamento del trattamento economico accessorio alla performance individuale, ex art. 45, comma 3, lett. a) del citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

A) l'importo di € 30,00 (Euro trenta virgola zero zero) mensili a titolo di **indennità di rischio** al Dipendente Comunale, appartenente alla Categoria giuridica "B", Posizione Economica "B1". Ai fini della liquidazione in concreto dell'importo sopra citato saranno effettuate dall'Ufficio competente tutte le verifiche strumentali alla presenza in servizio del citato dipendente;

B) l'importo di € 1,50 (Euro uno virgola cinquanta) giornalieri a titolo di **indennità di maneggio valori** al Dipendente Comunale, appartenente alla Categoria giuridica "B", Posizione Economica "B3". Ai fini della liquidazione in concreto dell'importo sopra citato saranno effettuate dall'Ufficio competente tutte le verifiche strumentali alla effettivo maneggio giornaliero valori da parte del citato dipendente;

C) l'importo di € 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero) mensili a titolo di **indennità di disagio** al Dipendente Comunale, appartenente alla Categoria giuridica "C", Posizione Economica "C2";

D) l'importo di € 600,00 (Euro seicento virgola zero zero) ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i del CCNL 01/04/1999 al Dipendente Comunale, appartenente alla Categoria giuridica "C", Posizione Economica "C3";

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, sopra rappresentate, concordano con riferimento alle modalità di utilizzo della parte residuale del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nel distribuire in percentuale l'importo di produttività nel rispetto ed avuto riguardo al giudizio contenuto nelle Schede di valutazione, depositate agli atti del Comune, richiamate in premessa, e che ciascun dipendente è tenuto a conservare nel proprio fascicolo personale.

La presente Ipotesi di Accordo, composta da 9 (nove) pagine scritte per intero e fino a qui della decima viene trasmessa al Revisore unico dei conti per la resa del parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 5 del CCNL del 1° aprile 1999, così come modificato dall'art. 4, comma 3 del CCNL del 22/01/2004.

I lavori si concludono alle ore 12,20 (dodici e minuti venti) del 07/02/2017.

Delegazione di parte pubblica :

Avv. Giovanni Curaba (PRESIDENTE)

Sig.ra Maria Luisa Vimercati (COMPONENTE)

Sig.ra Cinzia Ferrari (COMPONENTE)

Organizzazione sindacale territoriale:

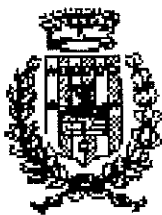
Sig.ra Gianna Moretto F.P. C.G.I.L. Varese

RSU: Sig.ra Stefania Padoia

Cuasso al Monte, 07/02/2017.



.....
.....
.....
.....
.....



COMUNE DI CUASSO AL MONTE

PROVINCIA DI VARESE

21050 Cuasso al Monte (VA) - Via Roma n. 58

P. I.V.A. 00341300127

Tel. 0332/939001 - 938000 - Fax 0332/938180

N. _____ Registro Generale Determinazioni

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione n. 98 del 21.11.2016

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – Determinazione n. 98 del 21.11.2016

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2016.

IL RESPONSABILE

Visti:

- Il CCNL 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni e autonomie locali”;
- Il CCNL 1.04.1999 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998 -1999 del personale del comparto regioni e autonomie locali, in particolare:
 - l’art. 14 “Lavoro straordinario”
 - l’art. 15 “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”
 - l’art. 16 “Norme programmatiche”
 - l’art. 17 “Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”
 - l’art. 18 “Collegamento tra produttività ed incentivi”;
- Il CCNL 14.09.2000 successivo a quello del 1.04.1999 (code contrattuali), in particolare:
 - l’art. 48 “Requisiti per l’integrazione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa”
 - l’art. 54 “Messi notificatori”;
- Il CCNL 5.10.2001 del personale del comparto delle regioni ed autonomie locali per il biennio economico 2000/2001, in particolare:
 - l’art. 4 “Integrazione risorse dell’art. 15 del CCNL del 1.04.1999”
 - l’art. 5 “Disciplina attuativa dell’art. 16 CCNL dell’1.04.1999”;
- Il CCNL 22.01.2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003, in particolare:
 - l’art. 31 “Disciplina delle risorse decentrate”
 - l’art. 32 “Incrementi delle risorse decentrate”
 - la Dichiarazione congiunta n. 14;
- Il CCNL 9.05.2006 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004/2005, in particolare:
 - art. 4 “Incrementi risorse decentrate”;
- Il CCNL 11.04.2008 del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 2006/2007, in particolare:
 - art. 8 “Incrementi delle risorse decentrate”;
- Il CCNL 31.07.2009 del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali biennio economico 2008/2009, in particolare:
 - art. 4 CCNL - comma 2 - lettera a)
 - art. 4 CCNL - comma 2 - lettera b);

Premesso che a seguito delle vicissitudini occorse al comune di Cuasso al Monte nel 2015 (caduta dell'Amministrazione comunale e insediamento del Commissario Straordinario) la definizione degli accordi decentrati hanno subito notevoli ritardi:

- **Fondo risorse decentrate 2014:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area economico-finanziaria n. 112 del 18.12.2014 è stato costituito il Fondo risorse decentrate anno 2014;
- in data 14.12.2015 è stata sottoscritta l'Ipotesi di contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente del comune di Cuasso al Monte;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 10.03.2016, il Commissario Straordinario ha autorizzato la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto decentrato integrativo – annualità 2014 –;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area affari generali n. 44 del 13.04.2015 è stato liquidato il Fondo risorse decentrate 2014 al personale dipendente;

- **Fondo risorse decentrate 2015:**

- il Fondo risorse decentrate 2015 non è stato costituito;
- per l'anno 2015 nessun obiettivo è stato dato al personale dipendente;
- durante l'esercizio 2015, con le risorse del Fondo risorse decentrate 2015, sono stati liquidati gli istituti della Progressione economica e dell'Indennità di comparto;
- in data 18.04.2016 la Delegazione trattante di parte pubblica (Segretario comunale dott.ssa Maria Conte), la Delegazione sindacale (R.S.U. sig.a Stefania Pedita, Sindacalista C.G.I.L. sig.a Gianna Moretto) e il Commissario Straordinario dott. Angelo Caccavone prendevano atto dello stato degli adempimenti relativi al personale dipendente, raggiungendo l'accordo, a valere sulle risorse 2015, di procedere alla liquidazione degli istituti dovuti ai sensi dei vigenti contratti escludendo ogni erogazione premiante subordinata a valutazione;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area affari generali n. 53 del 16.05.2016 è stato liquidato il Fondo risorse decentrate 2015 – limitatamente agli istituti contrattuali dovuti -;

- **Fondo risorse decentrate 2016:**

- con l'insediamento della nuova amministrazione (avvenuto in data 06.06.2016), la Giunta comunale con propria deliberazione n. 16 del 02.08.2016 ha provveduto a determinare gli obiettivi generali e specifici per ogni Area per l'anno 2016;
- con il presente atto si procede alla determinazione del Fondo risorse decentrate 2016;

Verificato che:

- ai sensi del Principio contabile contenuto nell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 – punto 5.2, lettera a) - l'imputazione dell'impegno per la spesa di personale avviene nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi continuativi caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale;
- le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno,

le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

- in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Considerato che a seguito della mancata costituzione del Fondo risorse decentrate 2015 e della mancata stipula di Accordo decentrato volto alla destinazione delle risorse 2015, si è generata una economia derivante da risorse stabili:

Richiamati a tale riguardo:

- l'art. 17, comma 5, del CCNL 1.04.1999 ai sensi del quale: "le risorse non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo";
- il parere dell'ARAN n. 1830 del 03.03.2016 il quale alla lettera b) recita "per effetto della loro particolare natura solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell'anno successivo, come risorse variabili"; e ancora alla lettera d) recita "le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo nell'anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse da quelle richiamate nella lett. c) ove effettivamente non utilizzate nell'anno seguente, possono esserlo, eventualmente, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quelli in cui si è determinato il mancato utilizzo...";
- deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per il Molise – n. 218/2015 ai sensi della quale in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento. Le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista per legge;
- il parere dell'ARAN n. 23668 del 30.10.2012 il quale ribadisce che le economie di spesa derivanti da risorse non utilizzate o non attribuite l'anno precedente (che ai sensi dell'art. 17 – comma 5- del ccnl 1.04.1999 possono essere portate in aumento l'anno successivo) non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9 – comma 2bis – della Legge 122/2010...";

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 19.11.2016 "Esame ed approvazione della variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – esercizio 2016" è stata applicata all'esercizio 2016 la parte di Avanzo 2016 vincolato derivante dalle risorse di parte stabile 2015 non utilizzate;

Considerato che nell'anno 2014 non è stato rispettato il patto di stabilità pertanto il Fondo risorse decentrate 2015 non avrebbe potuto prevedere incrementi di risorse variabili;

Considerato inoltre che nell'anno 2015 è stata accertata dalla Corte di Conti – sezione controllo di Milano – l'elusione del Patto di Stabilità nell'anno 2013, quindi sull'esercizio 2016 gravano tutti i limiti sanzionatori conseguenti, pertanto il Fondo risorse decentrate 2015 non avrebbe potuto prevedere incrementi di risorse variabili;

Richiamata la legge di stabilità 2016, all'art. 1, comma 236, stabilisce che: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a

decorrenza dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Dato atto

- che le Risorse decentrate 2015, obbligatoriamente previste per legge, ammontano ad € 46.642,08
 - che le Risorse decentrate 2016, obbligatoriamente previste per legge, ammontano ad € 46.642,08
- pertanto risulta rispettato il dettato di cui all'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Verificato che:

- la Corte dei conti del Piemonte, a domanda specifica se il limite sia da considerare in forma aggregata o voce per voce, con la Deliberazione n. 135/2016 ha affermato: si ritiene che il vincolo previsto dall'art. 1 comma 236 della più volte citata legge 208/2015 si debba applicare all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e quindi non alle sue singole componenti, tenuto conto che l'unico vincolo previsto dalla legge è dato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate per il 2016 al trattamento accessorio, che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015.
- la Corte dei Conti – sezioni riunite – (deliberazione n. 51/2011) nonché dalla Ragioneria Generale dello Stato (circolari n. 16/2012) che hanno individuato specifiche voci retributive (o di incremento del fondo di parte variabile) escluse dall'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis;
- Considerato inoltre il parere dell'ARAN n. 23668 del 30.10.2012 il quale ribadisce che le economie di spesa derivanti da risorse non utilizzate o non attribuite l'anno precedente (che ai sensi dell'art. 17 –comma 5- del ccnl 1.04.1999 possono essere portate in aumento l'anno successivo) non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9 –comma 2bis– della Legge 122/2010 e costituiscono un incremento consentito solo l'anno successivo a quello in cui le risorse non sono state utilizzate;

Ritenuto, alla luce della normativa, nonché della giurisprudenza, sopra richiamata, di determinare il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016;

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 98 del 7.10.2004;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente statuto comunale;

Richiamati inoltre i seguenti articoli del D.lgs 18.08.2000, n. 267:

- gli artt. 107 'Funzioni e responsabilità della dirigenza' e 109 'Conferimento funzioni dirigenziali'
- gli artt. 182 'fasi della spesa', 183 'Impegno di spesa', e 191 'Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese';

Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 in data 06.6.2012 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area economico-finanziaria, e ravvisata la propria competenza in merito;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio e all'albo della trasparenza amministrativa

DETERMINA

1. Di costituire il "Fondo destinato alla contrattazione decentrata integrativa" di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004, per l'anno 2016, come segue:

<u>Risorse stabili 2015</u> art. l'art. 15 CCNL 1.04.1999	€ 46.642,08
Decurtazione D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013	€ (-) 4.752,30
Istituti obbligatori già pagati	€ (-) 29.949,31
Economie da risorse stabili 2015	€ 11.940,47
<u>Risorse stabili 2016</u> art. l'art. 15 CCNL 1.04.1999	€ 46.642,08
Risorse non soggette a limite L. 208/2015	€ 827,08
Decurtazione D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013	€ (-) 4.752,30
Decurtazione Legge 208/2015 art. 1, comma 236, dipendenti al 01.01.2015 11 al 31.12.2015 11 media 11 dipendenti al 01.12.2016 11 al 31.12.2016 11 media 11	€ (-) 0,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016	€ <u>54.657,33</u>

2. di dare atto che l'importo risultante dalla costituzione della parte fissa del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2016 (e sono impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
3. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Delegazione trattante per al fine della conclusione dell'Ipotesi di accordo integrativo decentrato per produttività 2016;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013;



IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(Sig.a Maria Luisa Vimercati)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18. agosto 2000,

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento, che pertanto, in data odierna diventa esecutivo, con i seguenti impegni sui seguenti capitoli:

Cap. 10570 / 2016

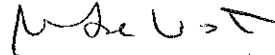
M. L. P. 11

P. L. L. 1.1.1.1

Li, 21 11 2016

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Maria Luisa Vimercati



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 31 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio on line

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 07/02/2017 sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ex art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il presente Decreto viene, altresì pubblicato – ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – in modo permanente nell'apposita Sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominata "Amministrazione Trasparente".

Data, 07/02/2017

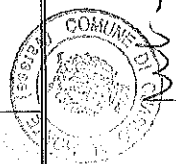
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giovanni Curaba



CCNL 1.04.1999 parte normativa 1998/2001 - parte economica 1998/1999		2015			2016		
Art. 14 comma 4)		euro	euro	euro	euro	euro	euro
		risorse stabili	risorse variabili	risorse non soggette a limiti D.L. 78/2010 variabili	risorse stabili	risorse variabili	risorse non soggette a limiti D.L. 78/2010 variabili
A decorrere dal 31.12.1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte della misura del 3% ed il limite massimo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma; confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. (fondo per lavoro straordinario € 5377,86 - 3% (€ 161,33) = 5.216,53)		161,33			161,33		
Art. 15 comma 1) lettera:							
a) Gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati. (ammontare Fondo al 31.12.1997 € 24.725,89)		24.725,89			24.725,89		
b) Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti.							
c) Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL.							
d) Le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997. (sponsorizzazioni)							
e) Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 (20%) e successive integrazioni e modificazioni. Cat. C5 Segreteria (tp.36ore €24453,99) - (p.t.34ore 23.095,43) = 1.358,55 x 20% = 271,71 (2013 12mesi)							
f) I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993.							
g) L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996.		3.092,00			3.092,00		
h) Dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.							
i) Da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle sole Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti.							
j) Un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo. (monte salari 1997 £. 511.999.975 x 0,52% = 2.662.895 pari a € 1.375,17)		1.375,17			1.375,17		
k) Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17.		art.18 L.109/94			art.18 L.109/94		
Art. 34 Regolamento I.C.I. (incassi accertamento I.C.I. anno 2012 € 60.347,00 x 3%)		I.C.I.			Istat		827,08
l) Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.		Istat			I.C.I.		
m) Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.							
n) per le camere di commercio ...							
Art. 15 comma 2)							
In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97. (monte salari 1997 £. 511.999.975 x 1,2% = 6.144.000 pari a € 3.173,11)		3.173,11			3.173,11		
Art. 15 comma 4)							
Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità							



Art. 15 comma 5) In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio	polizia locale in convenzione					
	carta sconto benzina					
	altro					
	polizia locale in convenzione carta sconto benzina prenotazioni sanitarie					
Art. 16 comma 1) A decorrere dall'1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certificano di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione						
Art. 17 comma 5) Economie fondo anno precedente						11.940,47
CCNL 14.09.2000 successivo a quello dell' 01.04.1999						
art. 48, comma 2 Limitatamente all'anno 2000, gli enti che, in sede di contrattazione decentrata integrativa, abbiano già espressamente destinato risorse per le finalità di cui all'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime qualora non si raggiunga l'accordo di cui al comma 1 entro il predetto termine	euro	euro	euro	euro	euro	euro
art.48, comma 3 Limitatamente all'anno 2000, in difetto di stipulazione dell'accordo di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e che si trovino nelle condizioni previste nell'art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16, comma 1, del CCNL dell'1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2% del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed ai netti dei contributi a carico degli enti, alle stesse condizioni di cui all'art.15, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 (monte salari 1999 £. 552.244.097 x 2% = 11.044.881 pari a € 5.704,20 massimo)						
art. 54 Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi						
CCNL 05.10.2001 parte economica 2000/2001						
art. 4 comma 1) gli enti a decorrere dall'anno 2001 incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari 1999 (monte salari 1999 £. 552.244.097 x 1,1% = 6.074.685 pari a € 3.136,31 massimo)	euro	euro	euro	euro	euro	euro
	3.136,00				3.136,00	
art. 4 comma 2) le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2000 (storico € 1.455,87) (cess.coti 2007 € 580,84) (cess.massifoni marzo 2011: per 2011 € 840,96, per 2012 € 1.214,72)						
	3.251,43				3.251,43	
art. 4 commi 3) e 4) risorse aggiuntive evasione ict, assistenza tecnica in sede di contenzioso risorse aggiuntive derivanti da contratti di sponsorizzazione						
voci assorbite dall' art. 37 CCNL 22.01.2004				38.914,93		
				38.914,93		



CCNL 22.01.2004 parte normativa 2002/2005 - parte economica 2002/2003		2015		2016	
		euro	euro	euro	euro
Art. 32 CCNL - comma 1 - aumento dello 0,62% del monte salari anno 2001 (€ 605.321.583 pari ad € 312.622,50 x 0,62%)		1.938,00		1.938,00	
Art. 32 CCNL - comma 2) e 3) - gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti si non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccn del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (monte salari 2003 € 305.190,41 x 0,5% = 1.525,95)		1.525,95		1.525,95	
Art. 4 CCNL - comma 2 - in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccn del 22.1.2004, ... a); b) tra un minimo dello 0,3 ad massimo dello 0,7 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% (min. € 305.190,41 x 3% = 915,57) (max € 305.190,41 x 0,7 = 2.136,33)					
Art. 8 CCNL - comma 2 - gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti si non superiore al 39%, a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccn del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza (monte salari 2005 € 348.815,17 x 0,6%)		2.092,89		2.092,89	
Art. 8 CCNL - comma 3 - in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali incrementano a valere per l'anno 2008 le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccn del 22.1.2004, ... a); b) tra un minimo dello 0,3 ad massimo dello 0,9 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% (monte salari 2005 € 348.815,17 x 9%)					
Art. 14 CCNL 2002/2005 BIENNIO ECONOMICO 2002/2003 incremento importi posizioni economiche da finanziare		608,31		608,31	
CCNL 09.05.2006 parte economica 2004/2005					
		euro	euro	euro	euro
Art. 4 CCNL - comma 1 - gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti si non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccn del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (monte salari 2003 € 305.190,41 x 0,5% = 1.525,95)		1.525,95		1.525,95	
Art. 4 CCNL - comma 2 - in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccn del 22.1.2004, ... a); b) tra un minimo dello 0,3 ad massimo dello 0,7 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% (min. € 305.190,41 x 3% = 915,57) (max € 305.190,41 x 0,7 = 2.136,33)					
Art. 8 CCNL - comma 2 - gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti si non superiore al 39%, a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccn del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza (monte salari 2005 € 348.815,17 x 0,6%)		2.092,89		2.092,89	
Art. 8 CCNL - comma 3 - in aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali incrementano a valere per l'anno 2008 le risorse decentrate di cui all'art. 31, c. 2, del ccn del 22.1.2004, ... a); b) tra un minimo dello 0,3 ad massimo dello 0,9 qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% (monte salari 2005 € 348.815,17 x 9%)					



CCNL 31.07.2009 parte economica 2008/2009	2015		2016	
	euro	euro	euro	euro
Art. 4 CCNL - comma 2 - lettera a) agli enti locali è riconosciuta a valere per l'anno 2009 la disponibilità di risorse aggiuntive di natura variabile: rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti inferiore al 38% (s.c. 2.082.951,63 / s.p. 533.637,49 = 25,62%) incremento 1% del monte salari dell'anno 2007 (monte salari 2007 = 370.917,98 x 1%)				
Art. 4 CCNL - comma 2 - lettera b) agli enti locali è riconosciuta a valere per l'anno 2009 la disponibilità di risorse aggiuntive di natura variabile: rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti inferiore al 31% (s.c. 2.082.951,63 / s.p. 533.637,49 = 25,62%) incremento 1,5% del monte salari dell'anno 2007 (monte salari 2007 = 370.917,98 x 1%)				
	€ 46.642,08	0	€ 46.642,08	0
	€	0	€	12.767,55
decurtazione D.L. 78 (conv. in legge 122/2010) art. 9 comma 2bis come modificato dalla Legge 147/2013 (L. Stabilità 2014)	-	4.752,30	-	4.752,30
decurtazione Legge stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 comm 236				
TOTALI	41.889,78	€	41.889,78	€ 12.767,55
		risorse non soggette limite D.L. 78/2010		risorse non soggette limite D.L. 78/2010



IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Maria Luisa VIMERCANI
Maria Luisa



publ.